

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di giugno

17/06/2025

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di
legge

tra

Dott.ssa Elena Alessia de Roberto, nata a [REDACTED],

domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al pre-
sente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, Finanza
e Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016 e ss.
mm. ii., nella sua qualità di Responsabile Amministrativo Dele-
gato del **Centro Interuniversitario per la ricerca sulla genesi**

e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali
CIRMPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel
prosieguo del presente atto altresì denominato **CIRMPA**, con sede
in Roma, Via dei Marsi n. 78, CAP. 00185, C.F. n. 80209930587 e
P.I. n. 02133771002;

e

Prof. Antonio Carcaterra, nato a [REDACTED], domici-
liato per la carica ove appresso, che interviene al presente
atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa
Sapienza Innovazione, nel prosieguo del presente atto definita
Società, avente sede legale in Roma, Viale Regina Elena, civico
numero 291, CAP. 00161, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al

numero R.E.A. 1134889, Partita I.V.A. 09095971009 e Codice Fiscale n. 97423040589, capitale sociale interamente versato Euro 300.000,00.

SI PREMETTE

- che con propria Decisione di contrarre Rep. n. 4/2025 prot. n. 15 del 17/06/2025 è stato autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs.36/2023, all'operatore economico **Sapienza Innovazione** del servizio di "Supporto alle attività nell'ambito della ricerca del Progetto 'Parenting Across Cultures' anno 2025", **CIG B70FB658BE**, tramite la piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/>, per un importo pari ad € 32.300,00 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUVE:

Art. 1 - Premesse - Quanto contenuto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto - Il CIRMPA, come sopra rappresentato, affida alla Società, che accetta, il servizio di "Supporto alle attività nell'ambito della ricerca del Progetto 'Parenting Across Cultures' anno 2025".

Per una puntuale descrizione del servizio, oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura, documento che si allega, quale parte integrante al contratto, sotto la lettera "A".

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio e tempistiche -

Per le modalità di esecuzione e per le tempistiche del servizio, che forma oggetto del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto - L'importo complessivo del servizio è pari a **Euro 32.300,00 (32.300,00) + IVA**, con oneri per la sicurezza pari a zero.**Art. 5 - Durata del contratto -** Il presente contratto ha durata di 6 mesi, decorrenti dal 17/06/2025.**Art. 6 - Controllo tecnico - contabile -** Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.**Art. 7 - Obblighi dell'affidatario -** Per quel che riguarda gli oneri e gli obblighi della Società e del personale addetto per l'esecuzione del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura, in particolare agli artt. 10, 14, 17.**Art. 8 - Penali -** Saranno applicate le penali nella misura e con le modalità espressamente previste nell'art. 9 del Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura allegato.**Art. 9 - Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione -**

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste all' art. 11 del Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità

contributiva della Società ed alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e dal Decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 1 Legge 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dal CIRMPA a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, con Codice Identificativo Gara (CIG) **B70FB658BE**.

Il Legale rappresentante della Società ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: CODICE IBAN:

Le persone delegate ad operare sullo stesso conto corrente sono:

Il Prof. Antonio Carcaterra, nato a [REDACTED], Codice

Fiscale [REDACTED],

la Dott.ssa Marina Busi, nata a [REDACTED], Codice

Fiscale [REDACTED]

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata al CIRMPA. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi al CIRMPA stesso per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del Responsabile Unico del Progetto.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tutti i dati indicati all'art. 11 del Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura.

La Società dovrà emettere fattura, con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015.

Art. 10 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari - La Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii. a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge, il presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione al CIRMPA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Il CIRMPA verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della

Legge 136/10 e ss. mm. e ii..

Art. 11 - Recesso - Il CIRMPA si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte della Società, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione nel rispetto degli obblighi contrattuali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. L'eventuale recesso sarà notificato dal CIRMPA alla Società, con preavviso non inferiore a venti giorni tramite PEC.

Art. 12 - Risoluzione del contratto - Il CIRMPA potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente nonché dall'art. 14 del Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura.

Art. 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma
- La Società si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice etico e di comportamento adottato dall'Università La Sapienza, emanato con Decreto Rettoriale n. 3430/2022, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 14 - Norme che regolano l'appalto - L'esecuzione

dell'appalto è soggetta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni espressi nel presente contratto, nel Capitolato Speciale/Condizioni di fornitura, nonché nella normativa vigente.

Art. 15 – Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - *pantoufle o revolving doors*), il CIRMPA prende atto che la Società ha dichiarato formalmente di conoscere il divieto valido per i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 16 – Domicilio legale - Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, i contraenti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 17 - Foro competente - Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

Art. 18 - Registrazione del contratto - Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. e ii.

Art. 19 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'allegato. I.4 del D.Lgs. 36/2023.

PER IL CIRMPA

F.to Elena Alessia de Roberto

PER LA SOCIETA'

F.to Antonio Carcaterra

Contratto di appalto del 17/06/2025 All. "A"

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali CIRMPA

**Capitolato per l'affidamento del servizio di supporto alla ricerca nell'ambito
del Progetto ‘Parenting Across Cultures’ anno 2025**

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	10
Art. 2 – Descrizione del servizio e modalità di svolgimento.....	10
Art. 3 – Importo dell'appalto.....	13
Art. 4 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura	14
Art. 5 – Controllo tecnico – contabile.....	14
Art. 6 – Garanzia definitiva- Esonero.....	14
Art. 7 – Subappalto.....	14
Art.8– Modifiche contrattuali.....	16
Art. 9 – Penali.....	17
Art. 10 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.....	17
Art. 11 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione	19
Art. 12 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20

Art. 13 – Recesso	21
Art. 14 – Risoluzione del contratto.....	22
Art. 15 – Regolare esecuzione	25
Art. 16 – Pantouflage.....	25
Art. 17– Obbligo di riservatezza.....	26
Art. 18 – Stipula contratto e spese.....	27
Art. 19 – Foro competente	27

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'acquisto del servizio di supporto alla ricerca nell'ambito del progetto 'Parenting Across Cultures' anno 2025

Art. 2 – Descrizione del servizio e modalità di svolgimento

1. Descrizione progetto "PAC Across Cultures" prosecuzione 2025
 2. Obiettivi di sintesi
 3. Fasi del servizio
1. Descrizione progetto "PAC Across Cultures" prosecuzione 2025

Lo studio PAC, finanziato dal National Institute of Health, è ad oggi il più grande studio cross-culturale longitudinale esistente per comprendere come le strategie educative genitoriali influiscano sull'adattamento psicosociale dei bambini. I paesi coinvolti in tale progetto sono l'Italia, gli Stati Uniti, la Cina, la Colombia, il Kenya, le Filippine, la Svezia e la Tailandia, per un totale di 1417 triadi familiari (madre, padre, figlio/a; età media dei figli al tempo 1 dello studio PAC: 8 anni).

Questo progetto è iniziato nel 2008 e, da allora, ogni anno coinvolge le triadi familiari partecipanti.

Nel contesto italiano lo studio PAC si avvale dei dati raccolti in due città diverseificate dal punto di vista socio-culturale: Roma (105 famiglie) e Napoli (105 famiglie).

2. Obiettivi di sintesi

Gli obiettivi generali del progetto PAC sono: (a) studiare l'effetto della normatività culturale dei comportamenti educativi nel moderare l'associazione tra tali comportamenti e l'adattamento psico-sociale dei bambini; (b) studiare l'effetto della qualità della relazione genitore-figlio (calore e affetto) nel moderare l'associazione tra comportamenti educativi e adattamento psico-sociale dei bambini; (c) studiare l'effetto della valutazione emotivo-cognitiva dei bambini rispetto ai comportamenti educativi genitoriali nel mediare l'associazione tra comportamenti educativi e l'adattamento psico-sociale dei bambini; (d) studiare l'impatto di covariate come il genere dei bambini e dei genitori, lo status socio-economico della famiglia e il contesto culturale di appartenenza nelle associazioni sopra-citate.

3. Fasi del servizio

La raccolta dati con le famiglie di Roma e Napoli nel 2018 prevede sia un'intervista a ciascun genitore, sia ai figli. Inoltre sarà indispensabile la somministrazione di una batteria computerizzata solo ai figli al fine di esaminare alcune competenze legate alle funzioni esecutive. L'intervista a ciascun genitore durerà 1 ora circa, l'intervista ad ogni adolescente (comprensiva sia della batteria computerizzata, sia dell'intervista orale) durerà 2 ore e mezza circa.

Il servizio di supporto richiesto, secondo le indicazioni del Responsabile scientifico

del progetto, consisterà nelle seguenti attività:

- predisposizione della batteria di domande da somministrare alle triadi familiari partecipanti al progetto;
- predisposizione test cognitivi per i giovani adulti (figli partecipanti al progetto);
- predisposizione della piattaforma ACCESS per l'inserimento dei dati raccolti con ciascun partecipante;
- preparazione dei consensi informati da far firmare ai genitori partecipanti allo studio;
- preparazione dei consensi informati da far firmare ai figli maggiorenni partecipanti allo studio;
- preparazione dei consensi informati da far firmare ai figli minorenni partecipanti allo studio.
- In particolare, tali moduli dovranno includere le seguenti sezioni: scopo dello studio, procedura, potenziali rischi e disagi, potenziali benefici per i partecipanti, riservatezza, partecipazione e ritiro, identificazione dei ricercatori;
- contatto con ciascuna famiglia al fine di concordare preliminarmente le azioni del progetto;
- predisposizione degli attestati di partecipazione al presente progetto da consegnare a ciascun partecipante;
- contatto preliminare con le famiglie per predisporre lo svolgimento dell'intervista con ciascun partecipante (presso la casa del partecipante o presso un luogo scelto dalla famiglia [es. scuola, ufficio del genitore]). Tale appuntamento dovrà essere stabilito in modo da non intaccare le attività scolastiche e familiari;

- predisposizione del materiale che gli intervistatori dovranno possedere per andare a fare l'intervista.

In particolare, il materiale che l'intervistatore deve avere prima di andare a fare l'intervista con un adolescente deve includere: batteria di misure da somministrare, manuale delle istruzioni, post-it dove scrivere l'id del ragazzo, tastierino numerico, cavo alimentatore computer + adattatore presa elettrica, auricolari, batteria cartacea + regoli + un foglio bianco, una matita, una gomma da cancellare, attestato di partecipazione personalizzato.

Il materiale che l'intervistatore deve avere prima di andare a fare l'intervista con un adulto deve includere: batteria cartacea, regoli, ricevuta, busta con soldi, modulo di registrazione dati anagrafici, attestato di partecipazione personalizzato, matita + gomma + penna;

- gestire la consegna del bonus di € 80,00, previsto dal piano finanziario del progetto, a ciascuna delle 210 famiglie partecipanti.

Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a Euro 32.300,00 + IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero.

Il costo del contratto servirà a coprire:

1. Assegnazione di un incentivo di € 80,00 per ognuna delle 105 famiglie di Napoli. Ogni famiglia firmerà una ricevuta di avvenuta corresponsione dell'incentivo. **Costo previsto: € 8.400,00 + IVA**

2. Assegnazione di un incentivo di € 80,00 per ognuna delle 105 famiglie di Roma. Ogni famiglia firmerà una ricevuta di avvenuta corresponsione dell'incentivo. **Costo previsto: 8.400,00 + IVA**

3. Assegnazione di un incentivo di € 50 per ognuno dei 105 giovani appartenente alle famiglie di Napoli **Costo previsto: € 5.250,00 + IVA**
4. Assegnazione di un incentivo di € 50 per ognuno dei 105 giovani appartenente alle famiglie di Roma. **Costo previsto: € 5.250,00 + IVA**
5. Compenso all'operatore economico per l'erogazione del servizio. **Costo previsto: € 5.000,00 + IVA**

Art. 4 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura

La durata del servizio è di mesi 6 a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 5 – Controllo tecnico – contabile

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.

Art. 6 – Garanzia definitiva- Esonero

La stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valor economico delle stesse e della tipologia della fornitura richiesta e altresì per la solidità economica della società come risulta da visura camerale richiesta al registro delle imprese, da cui si evince che il capitale sociale versato è pari a € 300.000,00.

Art. 7 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art.8 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Art. 9 – Penali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardo adempimento pari a **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurta-zione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci-per-cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 10 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato/i

il contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato/i dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello/i il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si

riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 11 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, in tre tranches (1° acconto € 13.650,00 + IVA alla stipula, 2° acconto € 13.650,00 + IVA a stato avanzamento lavori dichiarato dal responsabile scientifico, saldo a completamento dei lavori dichiarato dal responsabile scientifico) a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il Codice Ufficio: **TO0DDL**
- il servizio oggetto di fatturazione: Supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto 'Parenting Across Cultures' anno 2025
- il CIG B70FB658BE
- il CUP B81J12001960005
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni

Prosociali e Antisociali CIRMPA

Via dei Marsi n. 78 – 00185 Roma

Cod. Fisc. 80209930587

P.IVA 02133771002

Art. 12 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione

Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione o dichiarazione sostitutiva che potrà essere richiesta dal RUP, atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 13 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario

possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all' aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettoriale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;

m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato,
anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC
ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante,
a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali
da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la speci-
ficità delle prestazioni, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento
disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la sta-
zione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto co-
municato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per
negligenza dell'aggiudicatario, il RUP assegna un termine, non inferiore a dieci giorni
salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine asse-
gnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'ina-
dempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto co-
municato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di inter-
pellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condi-
zioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124
del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai
sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di ese-
cuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti econo-
mici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo

a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 15 – Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni dalla trasmissione della dichiarazione da parte del Responsabile Scientifico.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo, salvo la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 16 – Pantouflage

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17– Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa,

le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 18 – Stipula contratto e spese

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. Considerato che trattasi di affidamento inferiore ad Euro 40.000,00, il contratto di appalto è esonerato dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 19 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.